

D.L. 30 luglio 1994 n. 476 (testo vigente)

Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia ⁽¹⁾

Preambolo

Il Presidente della Repubblica:

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenu-
ta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni che consentano la realizzazione di in-
terventi di disinquinamento e risanamento della la-
guna di Venezia; Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio
1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concer-
to con i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pub-
blici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto-legge:

Articolo 1

1. L'art. 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
1990, n. 71, è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Venezia e Chioggia). -- 1. I comuni di
Venezia e Chioggia, ad integrazione del “Piano per
la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento
delle acque del bacino idrografico immediatamente
sversante nella laguna di Venezia”, elaborano, entro
il 30 giugno 1995, progetti di fognatura e di de-
purazione delle acque usate provenienti dai centri
storici, dalle isole e dai litorali del lido e di Pelle-
strina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo
criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera
area lagunare gli obiettivi previsti dall'art. 5 della di-
rettiva 91/271/CEE per le aree sensibili. Il Comune
di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nel-
l'ambito del progetto integrato definito dall'accordo
di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'art. 5
della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

2. I progetti sono approvati dalla Regione Veneto
previo parere della commissione per la salvaguar-
dia di Venezia di cui all'art. 5 della legge 16 aprile
1973, n. 171, come integrata dall'art. 4 della legge 8

novembre 1991, n. 360. L'approvazione costituisce
altresì variante agli strumenti urbanistici generali e
comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza
e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Negli ambiti indicati nel comma 1 del presente
articolo, non dotati di fognature dinamiche, è con-
sentito lo scarico delle acque reflue provenienti da-
gli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo,
dodicesimo e tredicesimo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n.
962, dalle aziende artigiane produttive, dagli stabi-
limenti ospedalieri, dagli enti assistenziali, e dalle
aziende turistiche ricettive e dalla ristorazione, pur-
chè sottoposte a trattamenti individuali secondo i
progetti approvati dai comuni. I trattamenti degli
scarichi di cui al presente comma superiori a cento
abitanti equivalenti devono essere basati sull'impie-
go delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a
costi sostenibili e tenendo conto della situazione ur-
banistica ed edilizia specifica. Le tipologie degli im-
pianti individuali o le relative prestazioni depurative
sono identificate dalla Regione Veneto con il piano
regionale di risanamento delle acque, approvato ai
sensi dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319
e successive modificazioni, che sarà a tal fine integra-
to, per il trattamento degli scarichi superiori a cento
abitanti equivalenti, entro il 30 settembre 1994. I
caratteri di qualità delle acque degli effluenti degli
impianti individuali di cui al presente comma pos-
sono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 20 settem-
bre 1973, n. 962, salvo il rispetto dei regolamenti
locali di igiene e sanità.

4. Il sindaco del Comune di Venezia e il sindaco del
Comune di Chioggia possono concedere contributi
ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento
degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edi-
lizie interessate dai progetti di intervento, utilizzan-

do le quote vincolate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

5. Le aziende artigiane produttive, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche ricettive e della ristorazione non serviti da pubblica fognatura che abbiano presentato o presentino ai comuni entro il 30 novembre 1994 un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 30 giugno 1995. Le opere relative agli insediamenti civili con scarichi di acque reflue superiori a cento abitanti equivalenti possono essere completate entro il 30 giugno 1996. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle aziende artigiane produttive che abbiano presentato o presentino ai comuni entro il 30 novembre 1994 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi. I sindaci, nel definire il criterio preferenziale, dovranno tener conto del rischio di inquinamento collegato e quindi della particolarità del caso e dell'urgenza delle opere da eseguire, oppure dell'avvenuta completa esecuzione degli interventi previsti nel suddetto piano di adeguamento degli scarichi.

6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi.”⁽¹⁾.

Articolo 2

1. Il Ministro dell'ambiente provvede con proprio decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962.

2. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, è rilasciata dal Magistrato alle acque.

3. La procedura prevista dall'art. 3, trentunesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica esclusivamente agli impianti i cui scarichi sversano direttamente

all'interno della conterminazione lagunare. Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale.

4. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, è sostituito dal seguente:

“Art. 13. -- 1. La vigilanza sull'esecuzione delle opere è esercitata, a mezzo dell'apposita sezione di cui all'art. 9, terzo comma, lettera b), della legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive modificazioni, dal Magistrato alle acque di Venezia. Nel caso in cui i privati, le imprese o gli enti pubblici tenuti alla realizzazione degli impianti di cui all'art. 9, secondo comma, della citata legge n. 171 del 1973 e successive modificazioni, non adempiano agli obblighi entro i termini previsti dal decreto di approvazione del progetto, l'organo di vigilanza ordina l'immediata chiusura degli scarichi, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria.”⁽¹⁾.

Articolo 3

1. All'art. 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: “a Venezia insulare, alle isole della laguna” sono sostituite dalle seguenti: “al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, ad eccezione del Lido, al litorale di Pellestrina”.

2. All'art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: “e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica”.

3. All'art. 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“ 2-bis. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

a) quando la cessione delle quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà, è a favore di parenti del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso;

b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune e si impegnino a trasferire l'immobile la propria residenza entro centottanta giorni.”.

4. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 8, della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche al Comune di Chioggia. Solo a tal fine il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ivi previsto, si intende riferito alla data di entrata in vigore del presente decreto, e la data del 31 dicembre 1989 si intende sostituita con quella del 31 dicembre 1992.

5. Il comma 4 dell'art. 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 139, è sostituito dal seguente:

“ 4. Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993, di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, e di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno 1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996.”

6. All'art. 6, primo comma, lettera d), della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nell'ambito dell'intero territorio comunale.” (1).

(1) Decreto non convertito nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. A norma dell'articolo unico della legge 31 maggio 1995, n. 206 restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Articolo 4

1. Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale interregionale del delta del Po, sulla base dell'intesa già avviata ai sensi dell'art. 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, deve essere perfezionato entro il 31 dicembre 1995.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede all'istituzione di un Parco nazionale in tale area a norma dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in conformità alle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 1988

(1).

Articolo 5

1. A modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, n. 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, le aziende a prevalente partecipazione pubblica, costituite nei comuni di Venezia e di Chioggia, vengono disciplinate con legge regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo che la partecipazione pubblica sia prevalentemente costituita da quote degli enti locali.

2. Il n. 4) del secondo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, è abrogato⁽¹⁾.

Articolo 6

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Decreto non convertito nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. A norma dell'articolo unico della legge 31 maggio 1995, n. 206 restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.